

Novità per il 2021 sul cuneo fiscale IRPEF

di [Federico Gavioli](#)

Pubblicato il 18 Marzo 2021

Nel tentativo di ridurre il costo del lavoro la legislazione italiana tenta ogni anno di intervenire sul famigerato cuneo fiscale; nel decreto Milleproroghe trova spazio l'estensione al 2021 della detrazione IRPEF per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro.

Il decreto legge 183/2020, cd. [decreto Milleproroghe](#) 2021, convertito in [legge 26 febbraio 2021, n. 21](#) (Gazz. Uff. 1° marzo 2021, n. 51) prevede all'art. 22 - *sexies*, importanti novità sul cuneo fiscale, quindi sulla stabilizzazione del lavoro dipendente.

In particolare in tale decreto, è prevista l'estensione al 2021 delle detrazioni per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro.



Cosa prevedeva la normativa modificata

L'articolo 2, del decreto legge n. 3 del 2020, istituisce una **detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche**, spettante ai titolari di **redditi di lavoro dipendente**, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche categorie di **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**.

L'importo della detrazione è pari a **600 €** in corrispondenza di un **reddito complessivo di 28.000 €** e decresce linearmente fino ad **azzerarsi** al raggiungimento di un livello di reddito pari a **40.000 €**.

La detrazione avrebbe dovuto avere carattere temporaneo, limitatamente alle prestazioni rese nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Decreto Milleproroghe: la novità sul cuneo fiscale

La detrazione contenute nel decreto Milleproroghe spetta ai medesimi soggetti destinatari del trattamento integrativo di cui all'articolo 1, del citato decreto legge n. 3 del 2020.

Tale articolo dispone, in sostituzione del **bonus 80 euro**, contestualmente abrogato, a partire dalla seconda metà dell'anno 2020, il **riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo** in favore dei percettori delle stesse tipologie di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati relativi al bonus 80 euro, sempreché l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati (ai sensi dell'articolo 13, comma 1, TUIR).

Il trattamento integrativo spetta soltanto se il **reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro** ed è pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020.

I soggetti beneficiari sono:

- i **titolari di redditi di lavoro dipendente** (come definiti dall'articolo 49 del DPR 917/86, cd. TUIR), con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati (comma 2, lettera a) del medesimo articolo 49 del TUIR);
- i titolari di specifiche categorie di **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (come definiti dall'[articolo 50 del TUIR](#)) ovvero per:
 - i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori **soci delle cooperative** di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (lettera a) del comma 1, dell'articolo 50 del TUIR;
 - le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai **prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità**, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (lettera b) del comma 1, dell'articolo 50 del TUIR);

- le somme da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale**, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (lettera c) del comma 1, dell'articolo 50 del TUIR);
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a
 - giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 50 del TUIR);
- le remunerazioni dei **sacerdoti**, nonché le congrue e i supplementi di congrua (lettera d) del comma 1, dell'articolo 50 del TUIR);
- le prestazioni derivanti dall'adesione a **forme pensionistiche complementari** (lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 50 del TUIR);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in **lavori socialmente utili** in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera l) del comma 1, dell'articolo 50 del TUIR).

L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

La modifica del Milleproroghe alla legge di Bilancio 2021

L'art. 1, comma 8, della legge di Bilancio 2021, veicolata nella legge 178/2021, modificando la previgente disciplina, stabilisce l'applicazione a regime della richiamata misura agevolativa.

La norma infatti dispone che, nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, la detrazione spetta per le prestazioni rese a decorrere **dal 1° luglio 2020** (e non più solo per le prestazioni

rese dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2020).

Tuttavia, la disposizione, come sopra ricordato, non tiene conto del fatto che, a decorrere dal 2021, l'applicazione riferita all'intero anno richiede il raddoppio degli importi attuali della medesima detrazione, che sono espressamente indicati nella norma istitutiva e sono riferiti ad un semestre.

Pertanto, la modifica introdotta dall'articolo 1 in commento è volta a chiarire quali sono gli importi effettivi dell'ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente, per il secondo semestre dell'anno 2020 e a decorrere dal 2021.

L'articolo 22-sexies, del decreto-legge Milleproroghe, conseguentemente, sostituisce interamente il richiamato comma 8.

In particolare, la nuova disposizione (comma 1, lettera a)) modifica il comma 1, del citato articolo 2, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, precisando che **la detrazioni per lavoratori dipendenti introdotte spettano nella misura degli importi indicati nel medesimo comma (sopra menzionati) esclusivamente per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.**

Con la modifica introdotta viene specificato che per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'agevolazione spetta nei seguenti importi (raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020)

960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro

960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro

Il comma 3, dell'articolo 2, richiamato dispone che i sostituti d'imposta riconoscono la detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa

Qualora in tale sede la detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo

effettuato in dieci rate di pari ammontare (rispetto alle previgenti otto rate) a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio

Il comma 1, lettera c), dell'articolo in esame specifica che nel caso in cui il predetto importo da recuperare ecceda 60 euro, il recupero della detrazione non spettante è

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Abbattimento del cuneo fiscale, novità dall'Agenzia delle Entrate](#)

[Cuneo fiscale e salvaguardia degli incapienti: chiarimenti dall'INPS](#)

A cura di Federico Gavioli

Giovedì 18 marzo 2021